

REGOLAMENTO (CE) N. 552/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 10 marzo 2004****sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo****(«regolamento sull'interoperabilità»)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 dicembre 2003,

considerando quando segue:

- (1) Per istituire il cielo unico europeo, dovrebbero essere adottate misure concernenti sistemi, componenti e relative procedure con l'obiettivo di garantire l'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN), in modo coerente con la fornitura di servizi di navigazione aerea prevista dal regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (5) e con l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo previsti dal regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamen-

to europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (6).

- (2) Il rapporto del gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo ha confermato la necessità di stabilire una regolamentazione tecnica in base ad una nuova strategia conforme alla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (7), nel cui ambito i requisiti essenziali, le regole e le norme siano complementari e coerenti.

- (3) Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 («regolamento quadro») (8) stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo.

- (4) Il rapporto del gruppo ad alto livello ha confermato che, malgrado i progressi compiuti negli ultimi anni verso l'operatività senza discontinuità della EATMN, la situazione rimane insoddisfacente, con un basso livello di integrazione tra i sistemi di gestione nazionali del traffico aereo e un'introduzione lenta dei nuovi concetti di operatività e delle tecnologie necessari per disporre della capacità supplementare richiesta.

- (5) Un rafforzamento del livello di integrazione comunitaria si tradurrebbe in una maggiore efficienza e in ridotti costi del sistema di approvvigionamento e manutenzione, nonché in un migliore coordinamento operativo.

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 41.

(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 24.

(3) GU C 278 del 14.11.2002, pag. 13.

(4) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 325), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 129 E del 3.6.2003, pag. 26) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

(5) Cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(8) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.